

Tribunale di Monza - Piano del consumatore: opponibilità triennale dall'omologa del piano del consumatore alla procedura di sovraindebitamento della cessione di crediti futuri aventi ad oggetto stipendio e t.f.r.

Tribunale Monza, 26 Luglio 2017. Est. Nardecchia.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Cessione di crediti futuri – Cessione del quinto dello stipendio e del t.f.r. – Opponibilità alla procedura – Termine di tre anni dall'omologa del piano.

Poiché in forza dell'art. 12-bis comma 7 della L. 3/2012 il decreto di omologa "deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento" , in analogia con la giurisprudenza in materia (da ultimo Cass. n° 28300/2005 e Cass., sez. L, 26 ottobre 2002, n. 15141, con riferimento al pignoramento dei crediti da lavoro) può ritenersi che la cessione di crediti futuri e la conseguente sottrazione di tali risorse alla disponibilità del debitore ai fini della ristrutturazione del proprio debito sia tutelabile nel termine di tre anni dall'omologa del piano del consumatore, dovendo poi lasciare il passo all'efficacia conformativa del piano stesso.[Per il Tribunale di Monza una tale limitazione temporale di opponibilità della cessione, che si traduce in sostanza in una riduzione del credito acquisibile dal cessionario, appare corretta anche considerando che la cessione di credito, come si legge testualmente anche nel contratto in atti è stipulata "A garanzia del regolare rimborso del finanziamento" e che la ristrutturazione del debito garantito comporta necessariamente una conseguente riduzione della garanzia (Cass. 4796/2001 e Cass. 280/2001).



Tribunale di Monza Sezione Fallimentare

29 /2015

A scioglimento della riserva.

Vista la proposta di piano del consumatore, unitamente ad elenco dei creditori, elenco dei beni, elenco degli atti dispositivi ed elenco delle spese mensili necessarie per il sostentamento della famiglia, tutti sottoscritti dal debitore.

Vista l'attestazione dell'O.C.C. ex art. 9, comma 2, e art. 7, comma 1, Legge n. 3/2012.

Premesso che la ricorrente ha erogato al Sig. M un finanziamento per un montante di € 32.760,00 da restituirsi mediante n. 120 rate mensili di € 273,00 cadauna;

- che a fronte di ciò quest'ultimo cedeva all'istante una quota del proprio stipendio pari alla rata da versare, nonché il proprio TFR in caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
- che il contratto di cessione veniva debitamente notificato alla ICIM SPA, sua datrice di lavoro, che a sua volta nelle more aveva rilasciato il certificato di stipendio del dipendente/cedente Sig. nonché l'atto di benestare alla cessione de qua nel quale si impegnava ad effettuare i versamenti mensili delle quote cedute e del TFR in caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
- che alla data di apertura della procedura in epigrafe, il credito complessivo dell'istante ammonta ad **€. 14.988,20**;
- che il piano del consumatore depositato prevede l'assegnazione all'istante della somma di € 8.000,00, essendogli attribuita natura chirografaria, da versarsi in 50 rate di € 160,00, subordinandone la realizzazione, ed il rispetto del piano, alla sospensione della trattenuta del versamento delle quote di stipendio cedute a FUTURO SPA;
- che il creditore si è opposto all'omologa del piano così come formulato ritenendo lo stesso illegittimo, sia per quanto riguarda la natura al chirografo attribuita al credito di FUTURO SPA, sia per la richiesta sospensione dei pagamenti delle quote cedute da parte del Sig.
- che l'opponente afferma l'illegittimità del piano sul presupposto che la **Corte di Cassazione** si è pacificamente espressa in merito alla opponibilità alle procedure concorsuali della cessione di crediti futuri aventi ad oggetto crediti da lavoro;
- sulla base di tali considerazioni il creditore si oppone al piano come formulato dal Professionista ed alla sua omologa, trattandosi, a suo dire, di credito al privilegio ex art. 2751 bis 1° comma c.c., avente ad oggetto quote di emolumenti cedute ritenendo che il credito ceduto dal debitore non possa subire riduzioni, non essendo la quota di retribuzione ceduta più nella titolarità del debitore, tanto più che i contratti di cessione del quinto (tra cui quello per cui è causa) prevedono espressamente che "A garanzia del regolare rimborso del finanziamento il Cliente cede alla Banca, contestualmente alla conclusione del contratto di credito, oltre al quinto dello stipendio, la somma a lui spettante a Titolo di trattamento di fine rapporto, nonché ogni altro importo equivalente comunque dovuto da qualsiasi altro Ente", quota di TFR non valutata nel piano;
- il creditore conclude chiedendo la riformulazione del piano medesimo con riconoscimento della natura privilegiata del credito di FUTURO SPA per i motivi infra spiegati e del credito nel suo



ammontare come precisato, da corrispondersi con le rate mensili cedute a decorrere dal decreto di omologa.

Rilevato che:

- è pur vero che nell'operazione di finanziamento, da estinguersi con cessione di quote di stipendio / pensione, regolato dal D.P.R. 180/1950 e successive modifiche, generalmente denominato "cessione del quinto", si può anche ipotizzare che il cedente non trasferisca la titolarità del proprio credito bensì conferisca alla controparte la legittimazione alla riscossione del numerario, ma che tuttavia, nei contratti per cui è causa il richiamo alla normativa della cessione del credito è esplicita;

-come è ben noto sul punto sono intervenute alcune pronunce di merito favorevoli alla possibilità di incidere sui contratti di cessione oggetto di causa:

-Trib. Pistoia, 27.12.2013 ha affermato il principio secondo cui *"Essendoci stata una contestazione in ordine alla convenienza del piano da parte del creditore ... , è necessario in primo luogo verificare se la procedura in oggetto consenta di incidere su un contratto di cessione del credito, sia con riguardo all'operatività dello stesso, sia con riguardo alla misura del credito ed in secondo luogo accertare, in forza dell'art. 12bis comma 4 legge 3/2012, se il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla medesima legge nella seconda sezione. Nell'art. 7 della legge citata, che costituisce una norma comune di sistema, è sancito espressamente che 'è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile ... avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni ... come attestato dagli organismi di composizione della crisi' ed, in generale, gli artt. 12 e 12 bis statuiscono che, in caso di contestazione della convenienza dell'accordo o del piano, il giudice possa omologare se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. In forza dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) della legge citata "non sono compresi nella liquidazione ... b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice". Il credito da pensione (come anche da stipendio e da altri emolumenti vitalizi), che costituisce la fonte attraverso cui viene adempiuto il credito della ... , non è utilizzabile nell'ambito della procedura liquidatoria de qua; il legislatore sancisce questo principio in modo tassativo, non escludendo dalla previsione i casi in cui tali emolumenti abbiano formato oggetto di cessione volontaria*

-sempre secondo Trib. Pistoia 23.2.2015 *"Connotazione della presente procedura sta nella circostanza che i debiti da soddisfare provengono sostanzialmente da contratti di finanziamento di vario genere rimasti inadempiti solo a latere debitoris, avendo le società finanziarie / istituto di credito già corrisposto l'importo finanziato o messo a disposizione la provvista necessaria. Ci troviamo dunque in presenza di contratti pendenti, che nella disciplina del concordato preventivo troverebbero collocazione nell'art. 169bis L.F. (accedendo all'interpretazione più ampia di tale norma, che non limita l'applicabilità degli istituti ivi previsti alle ipotesi di contratti bilateralmente ineseguiti). E a ben vedere nessuna norma, di cui alla L.3/2012, esclude l'applicabilità analogica dell'art. 169bis L.F. alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Nella fattispecie, pur non richiamandosi espressamente l'articolo ora citato, sostanzialmente si applica lo scioglimento dei contratti di finanziamento, con previsione di un indennizzo pari al debito residuo sottoposto a falcidia, esattamente come previsto dall'art. 169bis, co.2, L.F., di cui si prevede appunto il pagamento del 24,47%.*

-il Tribunale di Livorno 20/2/2017, ha infine affermato che, proprio in ragione del fatto che il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, lo stesso sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile e per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro:



“Sul primo punto occorre infatti ricordare”, spiega il Tribunale, “che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria”. “Sul secondo aspetto”, prosegue il Tribunale, “occorre ricordare che il diritto al TFR sorge, a norma dell’art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l’accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell’unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l’anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all’integrale prestazione matura, per l’appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo”. Infine, conclude il Tribunale, “ritenere che il contratto di cessione del quinto dello stipendio sia opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale contrasto con l’effetto sospensivo (addirittura) delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso ha”. “Se [infatti] la procedura ha l’effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l’effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione – deve ritenersi – delle procedure esecutive concluse (ad es. con l’assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l’omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti”. In buona sostanza, la cessione del quinto della retribuzione è assimilabile ai contratti di cessione di crediti futuri, che dispiegano un’efficacia meramente obbligatoria sino a quando il credito non viene ad effettiva esistenza. Ne consegue che i crediti futuri, rappresentati, nel caso di specie, dal rateo mensile della retribuzione e dal TFR, restano nella disponibilità del cedente e sono, pertanto, ammissibili al Piano del Consumatore, il quale sospende l’efficacia dell’avvenuta cessione (con effetto risolutivo al momento dell’omologa del Piano medesimo) al pari di quanto accade con riferimento alle procedure esecutive già pendenti, a norma dell’art. 10, c. 2, lett. C, della legge n. 3/2012.

Rilevato che l’interpretazione che tende a negare *tout court* l’efficacia della cessione non appare condivisibile in quanto:

-l’art. 169 bis, norma sicuramente eccezionale in quanto al pari degli artt. 72 ss. l.fall. in tema di fallimento introduce una normativa speciale in relazione alla sorte dei contratti pendenti di certo non soggetta ad applicazione analogica o estensiva e comunque il contratto di cessione di credito non può dirsi pendente ai sensi dell’art. 169 bis l.fall.;

-il richiamo al combinato disposto dell’art. 7 e. 12bis comma 4 della legge 3/2012 in forza dei quali, *‘è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile ... avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni ... come attestato dagli organismi di composizione della crisi’ e che, in caso di contestazione della convenienza dell’accordo o del piano, il giudice possa omologare se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria, da una parte non sembra ben cogliere la duplicità della posizione debitoria nei confronti del finanziatore (ed il fatto che il rango privilegiato può essere riconosciuto al solo credito nei confronti del datore di lavoro, essendo al contrario di natura chirografaria quello nei confronti del debitore) dall’altra da per scontato quel che invece occorre dimostrare, ovvero sia che il credito ceduto non sia uscito dal patrimonio del debitore ovvero sia la perdita di legittimazione del finanziatore a riscuotere in proprio i crediti ceduti;*

- l’affermazione secondo cui i crediti futuri restano nella disponibilità del cedente e sono, pertanto, ammissibili al Piano del Consumatore, il quale sospenderebbe l’efficacia dell’avvenuta cessione (con effetto risolutivo al momento dell’omologa del Piano medesimo a norma dell’art. 12-ter c. 1 della legge n. 3/2012, al pari di quanto previsto dall’art. 10, c. 2, lett. C, per l’accordo di



composizione della crisi), parte da un presupposto giuridico assai dubbio, che alla cessione del quinto sia applicabile il divieto di proseguire azioni esecutive individuali, sia, cioè, equiparabile ad una procedura esecutiva, ad un pignoramento presso terzi;

a tal proposito giova richiamare la giurisprudenza che ha sempre affermato l'inopponibilità al fallimento del cedente della cessione di un credito futuro non venuto a esistenza prima della sentenza di fallimento;

tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, non trova il suo fondamento nel divieto di azioni esecutive individuali di cui all'art. 51 l.fall., quanto piuttosto sull'[art. 42 comma 2 l. fall.](#), in forza del quale la dichiarazione di fallimento comporta l'automatico spossessamento del fallito, il quale perde la disponibilità dei suoi beni, anche sopravvenuti, senza che sia necessario a tale scopo alcun provvedimento ulteriore da parte degli organi della procedura (sicché, dovendo riconoscersi al curatore la legittimazione ad appropriarsi immediatamente di tutte le somme di cui il fallito abbia comunque ottenuto la disponibilità in epoca successiva al fallimento, deve ritenersi che l'indiscussa preventiva e automatica acquisizione al patrimonio del fallito anche del credito futuro ceduto precluda il successivo effetto traslativo in favore del cessionario);

appare necessario trovare un giusto equilibrio che possa in qualche modo ottemperare due esigenze apparentemente inconciliabili: da una parte quella di favorire il ricorso allo strumento del sovraindebitamento, dall'altra quella di non rendere assai più difficoltoso l'accesso ai finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto, istituto che potrebbe subire un ben diverso approccio da parte di Banche e Istituti Finanziari a seguito del ricorso sempre più frequente alle procedure di cui alla L. n.3/2012;

il punto di partenza è rappresentato dall'art. 12-bis comma 7 della L. 3/2012 in forza del quale il decreto di omologa "deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento";

in relazione a tale problematica due pronunce della cassazione (da ultimo Cass. n° 28300/2005) hanno ipotizzato un'applicazione analogica dell'art. 2918 c.c., norma che, *a proposito di atti di disposizione (cessioni o liberazioni) di crediti futuri (pigioni o fitti non ancora scaduti), non soggetti a trascrizione perché infratriennali (art. 2643 n. 9 cod. civ.), ne dispone la prevalenza sul pignoramento sulla base della sola data certa. È dunque la limitazione temporale del triennio a permettere la prevalenza quando l'alienazione non sia soggetta a pubblicità legale. Pure nell'ambito del triennio è limitata l'opponibilità della liberazione o cessione dei canoni di locazione al terzo acquirente la cosa locata, in caso di non trascrizione (art. 1605 cod. civ.);*

la suprema corte, sulla considerazione che "entro tale margine temporale il legislatore ritiene di tutelare l'atto di disposizione pregiudizievole al creditore pignorante oppure allo acquirente dell'immobile locato", ha ritenuto ragionevole applicare lo stesso termine anche al conflitto, regolato dall'art. 2914 n. 2 cit., fra debitore che cede i crediti futuri ed il suo creditore pignorante (principio enunciato per la prima volta da [Cass., sez. L, 26 ottobre 2002, n. 15141](#), con riferimento al pignoramento dei crediti da lavoro);

assumendo possibile tale analogia se ne può trarre la conclusione che la cessione di crediti futuri e la conseguente sottrazione di tali risorse alla disponibilità del debitore ai fini della ristrutturazione del proprio debito, sia tutelabile nel termine di tre anni dall'omologa del piano del consumatore, dovendo poi lasciare il passo all'efficacia conformativa del piano;

una tale limitazione temporale di opponibilità della cessione, che si traduce in sostanza in una riduzione del credito acquisibile dal cessionario, appare corretta anche considerando che la cessione di credito, come si legge testualmente anche nel contratto in atti è stipulata "A garanzia del regolare rimborso del finanziamento" e che la ristrutturazione del debito garantito comporta necessariamente una conseguente riduzione della garanzia (Cass. 4796/2001 e Cass. 280/2001);

con riferimento infine al rango del credito, va rammentato che in caso di credito derivante da un finanziamento da rimborsarsi attraverso lo strumento della cessione pro-solvendo di quote di stipendio vi sono due posizioni debitorie: una del debitore nei confronti della finanziaria, che integra un debito da finanziamento di natura meramente chirografaria; l'altra della finanziaria nei confronti del datore di lavoro nella quale il cessionario secondo quanto previsto dall'art. 1263 c.c.



subentra nella posizione di creditore privilegiato nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2751 bis c.c.

Alla luce di tali considerazioni concede termine sino al 30 settembre 2017 per il deposito di una proposta di piano del consumatore, modificata alla luce dei principi affermati nel presente provvedimento, unitamente all'attestazione dell'O.C.C. ex art. 9, comma 2, e art. 7, comma 1, Legge n. 3/2012.

Si comunichi

Tribunale di Monza 26/07/2017

Giovanni Battista Nardecchia

IL CASO.it

